

ritenuto che l'art. 182 bis, co. 6 e ss, L.F., consente all'imprenditore, già nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di chiedere un provvedimento che vieti ai creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel termine massimo di 60 giorni entro i quali l'imprenditore dovrà poi depositare l'accordo di ristrutturazione. La norma è così finalizzata a far ottenere misure protettive, quali la sospensione di eventuali azioni cautelari ed esecutive in funzione dell'esito delle trattative in corso, destinate a culminare nella formalizzazione dell'accordo. Nel caso concreto, la società proponente ha ampiamente beneficiato di tale misura protettiva, ben oltre il termine di 60 giorni prevista dalla norma, avendo depositato il proprio ricorso in data 3 novembre 2021 davanti al Tribunale di Milano. Da tale data dunque la società ha avuto la possibilità di effettuare le trattative necessarie per le finalità previste dalla norma in esame ed ha pertanto consumato il tempo concesso dalla legge; va tenuto conto in proposito anche che durante il termine in discorso si verifica una forte compressione dei diritti dei terzi e creditori, i quali non possono promuovere azioni esecutive e cautelari, né possono acquisire titoli di prelazione; rilevato, pertanto, che sono oramai decorsi i termini previsti dall'art. 182 bis, settimo comma, L.F. per il deposito dell'accordo di ristrutturazione,

p.q.m.

rigetta l'istanza;

manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente ed al Pubblico Ministero, nonché per la sua iscrizione presso il registro delle imprese.

Così deciso in Roma il 24.2.2022

il Presidente
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA dott. Antonino La Malfa

Depositato in Cancelleria

28 FEB 2022

Roma, il

Il Cancelliere Esperto
Giuseppe Fabrizio Zito

Pagina 2 di 2